

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

	OGGETTO:
N. 73	Linee guida di adattamento al Regolamento UE
P. I. 00/0//0010	2016/679 relativo alla protezione delle persone
Data: 22/06/2018	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
	Adattamento dell'organizzazione alle disposizioni
	contenute nel Regolamento UE 2016/679.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno alle ore otto e minuti quaranta nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e I	Presente	
 PULICE Luigi ESPOSITO Luigi Alessandro PULICE Vincenzina ANILE Daniela 	Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Esterno	Sì Sì Sì
	Totale Presenti: Totale Assenti:	4 O

Il Sindaco PULICE Luigi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO.

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione n.73 del 18.06.2018.

RICHIAMATI:

- ❖ <u>il Regolamento (UE) 2016/679</u> relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- ❖ il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 comunemente chiamato Codice in materia di protezione dei dati personali;
- ❖ <u>il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33</u> come riformato dal D.Lgs. 97/2016, ad oggetto gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- ❖ Le linee guida del Garante Privacy, ed in particolare quelle attinenti la profilazione on line (19 marzo 2015); il trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (15 maggio 2014); il trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (2 marzo 2011); il trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico (14 giugno 2007); il trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali (19 aprile 2007) e infine quelle attinenti la posta elettronica e Internet;

CHE:

- il Parlamento Europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE dal 25 maggio 2018;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;
- si rende necessario adottare una disciplina interna, prevedendo un sistema di adattamento flessibile, graduale e continuativo alle disposizioni in materia;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali riguardano:

Oggetto: Linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679. G.C. n. 73 del 22.06.2018. Pagina 2 di 16

- a) la previsione di una responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;
- b) la definizione del ruolo, dei compiti e delle responsabilità del Titolare e del Responsabile del Trattamento dei dati personali, in relazione ai nuovi principi e strumenti introdotti dallo stesso e l'individuazione della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati;
- c) l'introduzione del Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall'ente;
- d) l'adozione obbligatoria di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza consono al rischio;
- e) la valutazione preliminare dell'impatto sulla protezione dei dati da parte di un trattamento che presenti un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

EVIDENZIATO che:

- l'istituzione della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati è la principale novità normativa del Regolamento Europeo che mira al potenziamento del controllo dell'efficacia e della sicurezza dei sistemi di protezione dei dati personali e che questo Comune ha già provveduto giusta deliberazione di G.C. n° 33/19-03-2018 e determinazione del Settore Amministrativo n.43/192 del 02-05-2018;
- sono stati, altresì, individuati i Responsabili del trattamento dati giusti decreti sindacali Prot. 4207-4208-4210-4211-4212 del 18-05-2018;
- sono stati istituiti i Registri delle attività di trattamento;
- che l'attuazione del Regolamento UE presuppone il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. stando che comporta un cambiamento anche culturale poiché i cittadini, con le nuove disposizioni, sono al centro del sistema e agli stessi viene riconosciuto un livello elevato e uniforme di tutela dei dati e soprattutto un maggiore controllo sull'utilizzo dei dati stessi. Sono riconosciuti infatti ai cittadini: il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all'oblio (riconosciuto fino ad ora solo a livello giurisprudenziale), il diritto di essere informato in modo trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati sui suoi dati e di controllare, il diritto di essere informato sulle violazioni dei propri dati personali ("data breach", notificazione di una violazione di dati), il diritto di essere avvertiti dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese delle violazioni dei loro dati personali (data breach notification) entro le 72 ore, il diritto di dare mandato a un organismo apposito di proporre il reclamo per loro conto e di esercitare per loro conto i diritti sui propri dati (v. artt. 77, 78 e 79) nonché, il diritto di ottenere il risarcimento dei danni causato dalla violazione del regolamento;
- che il Regolamento impone una forte responsabilizzazione poiché la protezione dei dati personali diventa un "asset strategico" delle pubbliche amministrazioni che deve essere valutato prima, già nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi, (principi "data

protection by design" e "data protection by default") e non più un mero adempimento formale,ogni pubblica amministrazione ha diversi obblighi:

- l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ("privacy impact assessment"), dei trattamenti previsti dal Regolamento quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La valutazione di impatto privacy richiede una puntuale e documentata analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- l'obbligo di rendicontazione ("principio di accountability") ossia, di dimostrare: di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati, riviste e aggiornate; che i trattamenti sono conformi con i principi e le disposizioni del Regolamento europeo, viene previsto l'obbligo di tenuta di un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità con relativa descrizione delle misure di sicurezza (art. 30) tecniche e organizzative e che su richiesta, deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo.
- l'obbligo di nominare al proprio interno una nuova figura: il "data protection officer" (RPD) (responsabile della protezione dei dati personali) che deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali". Il data protection officer (DPO) dovrà presidiare i profili privacy organizzativi attraverso un'opera di sorveglianza sulla corretta applicazione del regolamento europeo, della normativa privacy e sulla normativa interna, sull'attribuzione delle responsabilità, informazione, sensibilizzazione e formazione del personale, informazione, consulenza e rilascio di pareri.

CHE il Regolamento U.E. (v. art. 32) prevede l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

• i dirigenti, funzionari devono essere attori di un profondo cambiamento culturale con forte impatto organizzativo.

Si rende necessario e urgente quindi, per le motivazioni sopra illustrate, avviare un processo organico e sistematico di revisione del Sistema di protezione dei dati personali nell'organizzazione dell'Ente in applicazione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy;

RILEVATO:

- Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativa, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;
- Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell'attuazione

delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

RITENUTO, pertanto, opportuno:

- procedere alla definizione di una disciplina interna che consenta all'Amministrazione di provvedere con immediatezza all'adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 chiarendo e disciplinando gli aspetti rimessi alla propria autonomia organizzativa e procedimentale;
- prevedere un sistema di adattamento flessibile, graduale e continuativo alle disposizioni in materia anche tenuto conto dei successivi interventi sia normativi che dell'autorità di controllo nazionale;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 39 del 09.04.2018 ad oggetto: "BP 2018/2020 - Anno 2018 - Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2018 (Art. 169 del D.Lgs. N. 267/2000) - Assegnazione ai Responsabili di Settore", esecutiva;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- le linee guida del Garante privacy;
- il D. Lgs. 51/2018;
- la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- Lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli atti d'Ufficio;

Per tutto quanto sopra,

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE le linee guida, secondo il testo allegato (ALL.A) che consentano all'Amministrazione di provvedere all'adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679;

DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:

• a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado

Oggetto: Linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679. G.C. n. 73 del 22.06.2018. Pagina 5 di 16

- di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea;
- all'aggiornamento della documentazione in essere nell'Ente in relazione ai trattamenti dei dati personali;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line, nonché in apposita Sezione di "Amministrazione Trasparente";

DI TRASMETTERE il presente atto al Nucleo di Valutazione/OIV, al Revisore dei Conti e al DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) per quanto di Competenza;

DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili dei Settori anche per la comunicazione a tutti i dipendenti dell'Ente;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Capigruppi Consiliari ed alla Prefettura;

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Marano Principato



(Provincia di Cosenza)

Piazza Caduti in Guerra, 1 – 87040 Marano Principato (CS)

OGGETTO: Linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679.

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti linee guida hanno per oggetto misure procedimentali e indirizzi di adattamento ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con "RGPD", Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel Comune di Marano Principato.

Art 2 - Finalità del trattamento

- 1. I trattamenti sono compiuti dal Comune per le seguenti finalità:
- a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:
 - L'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio;
 - La gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica;
 - L'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate al Comune in base alla vigente legislazione;
- b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto l'Ente;
- c) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;

Oggetto: Linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679. G.C. n. 73 del 22.06.2018. Pagina 7 di 16

d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui alla lett. a) e b) è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.

Art. 3 – Mappatura dei processi.

- 1. Nell'ottica di creare un sistema comunale di data protector si procede alla puntuale mappatura dei processi:
 - > per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali;
 - > per definire un ordine di priorità, previa individuazione dei processi che presentano rischi;
 - > per definire eventuali proposte di miglioramento dei processi.

Art. 4 - Titolare del Trattamento

- 1. Il Comune di Marano Principato, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco prò-tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee {di seguito indicato con "Titolare").
- 2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.
- 3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio e di Peg, previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- 4. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:
- a) le informazioni indicate dall'art. 13 RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;

- b) le informazioni indicate dall'art. 14 RGPD, qualora i dati personali non sono stati ottenuti presso lo stesso interessato.
- 5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA") ai sensi dell'art. 35, RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento.
- 6. Il Titolare, inoltre, provvede a:
- a) designare i Responsabili "interni" del trattamento nelle persone dei Responsabili di Settore in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza;
- b) designare l'amministratore del Sistema Informativo Comunale;
- c) demandare, previa relativa designazione, ai Responsabili "interni" del trattamento, la formalizzazione del contratto da cui scaturiscono gli obblighi ex art. 28 paragrafo 3 del RGPD a carico dei Responsabili"esterni" del trattamento, ossia dei soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione comunale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni al Comune in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali;
- d) designare il Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO);
- e) predisporre l'elenco dei Responsabili del trattamento interni/esterni in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, pubblicandolo in apposita sezione del sito istituzionale ed aggiornandolo periodicamente.
- 7. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 RGPD. L'accordo definisce le responsabilità di ciascuno in merito all'osservanza degli obblighi in tema dì privacy, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa specificatamente applicabile. L'accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.
- 8. Il Comune favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della

protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

Art. 5 - Responsabili "interni" del Trattamento.

- 1. In relazione alle dimensioni organizzative del Comune, sono designati Responsabili "interni" del Trattamento i Dirigenti/Responsabili di Settore in cui si articola l'organizzazione comunale, in quanto in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative volte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD.
- 2. Responsabili "interni" dei trattamento dei dati provvedono, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti loro affidati dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare provvedono:
- ➤ a collaborare alla gestione del registro delle attività di trattamento del Comune come da successivo art. 12;
- > all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti;
- > collaborare alle richieste di accesso, di limitazione ed opposizione degli interessati relative a trattamenti di dati personali;
- > alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;
- ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati {di seguito indicata con "DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
- ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "data breach"), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
- 3. I Responsabili "interni" del trattamento sono designati mediante decreto di incarico del Sindaco, nel quale sono tassativamente disciplinati:
- ➤ la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;

- gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.
- 4. I Responsabili "interni" del trattamento possono altresì designare altri soggetti incaricati, ciascuno per il proprio ambito operativo.

Art. 6 - Responsabili esterni del Trattamento

- 1. I Responsabili esterni del trattamento sono le persone fisiche, giuridiche, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo esterno all'Amministrazione comunale che, previa designazione formale dei Responsabili "interni" del trattamento, assumono (su delega di questi ultimi) poteri decisionali su un determinato trattamento e devono attenersi, nelle operazioni svolte, alle istruzioni ricevute.
- 2. Detti soggetti, in qualità di responsabili del trattamento, devono fornire le garanzie di cui al precedente art. 4 comma 1 e stipulare atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.
- 3. Gli atti di cui innanzi devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, p. 3, RGPD; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.

Art. 7 - Amministratore di Sistema

- 1. L'Amministratore di Sistema è, in ambito informatico, la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui tali attività di gestione e manutenzione consentano di intervenire sui dati personali.
- 2. Il Titolare, per l'effetto di quanto indicato al precedente comma 2 provvederà alla designazione formale dell'Amministratore di Sistema.

Art. 8- DPO (Responsabile della protezione dei dati)

Il Responsabile della protezione dei dati, in seguito denominato DPO, è la principale novità normativa del Regolamento Europeo che mira al potenziamento del controllo dell'efficacia e della sicurezza dei sistemi di protezione dei dati personali e in questo Comune è stato individuato nei modi e termini di legge all'"esterno" giusta deliberazione di G.C. n° 33/19-03-2018 e determinazione del Settore Amministrativo n.43/192 del 02-05-2018.

Art. 9 - Sicurezza del trattamento

- 1. Il Comune di Marano Principato e ciascun Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- 2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dal Settore cui è preposto ciascun Responsabile del trattamento:
- sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro);
- misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.
- 4. La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.
- 5. L'adozione di adeguate misure di sicurezza è lo strumento fondamentale per garantire la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. Il livello di sicurezza è valutato tenuto conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. L'efficace protezione dei dati personali è perseguita sia al momento di determinare i mezzi del trattamento (fase progettuale) sia all'atto del trattamento.
- 6. Il Comune di Marano Principato e ciascun Responsabile del trattamento si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati personali.

- 7. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente, oltre che nella sezione "privacy".
- 8. Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 193/2006).

Art. 10 - Responsabilizzazione

1. Il titolare ed i designati assicurano in ogni momento il rispetto dei principi previsti dal GDPR (art. 5) dettando le opportune disposizioni organizzative e procedurali in ogni fase dell'attività, assicurando in particolare il rispetto del principio di responsabilizzazione nell'attuazione delle disposizioni del GDPR.

Art. 11 - Registro delle attività di trattamento

- 1. Il Responsabile della Protezione dei Dati con il supporto informativo del Responsabile di Settore cura l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del GDPR, mediante acquisizione dai Responsabili dei servizi dei dati e delle informazioni necessarie.
- 2. Il registro è aggiornato tempestivamente in occasione della variazione dei trattamenti e comunque almeno una volta ogni 12 mesi.
- 3. Il registro, depurato di eventuali informazioni non necessarie o che possano mettere a rischio la sicurezza dell'Ente, è pubblicato sul sito internet nella sezione dedicata al GDPR.

Art. 12 – Principio di collaborazione.

- 1. Tutto il personale coinvolto nelle procedure di trattamento dati, a qualunque livello e ruolo:
- collabora con il titolare, il DPO, l'autorità di controllo ed eventuali ulteriori soggetti addetti alla vigilanza, controllo ed attuazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati fornendo la massima e tempestiva collaborazione con particolare riferimento al rispetto dei principi previsti dal GDPR;
- fornisce tempestivamente informazioni su potenziali pericoli, rischi, o violazioni dei dati personali anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti di cui all'art. 33 e 34 del GDPR (cosiddetto "data breach");

- collabora con i Responsabili del trattamento, al fine di garantire le citate finalità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza;
- 2. Il rispetto dei principi in materia e dei compiti ed adempimenti previsti dal presente provvedimento verrà valutato in sede di raggiungimento degli obiettivi e/o negli altri casi dì responsabilità del personale a vario titolo coinvolto.

Art. 13- Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, a valenza più propriamente organizzativa, si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le sue norme attuative vigenti.

Il Sindaco/Titolare Trattamento Dati

F.to (Dott. Luigi PULICE)

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA				
In ordine alla regolarità tecnico amministrativa esprime parere:	FAVOREVOLE	x		
	NON FAVOREVOLE			
Data 18.06.2018	F.to: Dr. Gianfrar	ico LUPO		

Il Segretario Comunale F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione il 26/06/2018:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000),
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).
 Prot. N. 5315 del 26-giu-2018

Il Segretario Comunale F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'				
La presente deliberazione è divenuta esecutiva i dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, n. 267)	in data 22-giu-2018 essendo stata comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000,			
La presente deliberazione diviene esecutiva pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agos	dopo trascorsi i 10 giorni di to 2000, n. 267)			
MARANO PRINCIPATO, lì 26/06/2018	Il Segretario Comunale .to: Dr.ssa Daniela MUNGO			

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, lì 26/06/2018

Il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/06/2018 al 11/07/2018

N. 527 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione F.to: F. RUFFOLO